Il Soggetto Beneficiario è tenuto a dare immediata comunicazione al GSE qualora insorgano/abbia conoscenza di situazioni di conflitto di interesse, nonché eventuali modifiche o variazioni relative ai dati identificativi del titolare effettivo come comunicati in sede di invio della richiesta di accesso al contributo.

1.1.4 Spese ammissibili

Le spese ammissibili e i relativi limiti del costo di investimento massimo di riferimento sono riportate nell'Appendice E.

Si ricorda che le spese devono riguardare impianti a fonti rinnovabili aventi le caratteristiche descritte al paragrafo 1.1.1 Parte III.

Si specifica inoltre che:

- le spese devono **essere sostenute successivamente all'avvio dei lavori**, pena la loro inammissibilità, **ad eccezione** di quelle **spese** elencate nell'Allegato 2 propedeutiche alla presentazione della domanda e **che non costituiscono avvio dei lavori**;
- tutte le spese dovranno **essere sostenute dal soggetto beneficiario** e comprovate con fatture elettroniche e pagamenti effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (sono ammesse solo le spese quietanziate entro il 30 giugno 2026);
- le fatture attestanti i costi sostenuti, oltre a riportare gli elementi obbligatori di tracciabilità previsti dalla normativa vigente, devono essere caratterizzate dai seguenti elementi atti a garantire l'esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato:
 - numero e data di emissione;
 - Importo (distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);
 - gli estremi identificativi (partita IVA, CF) del Soggetto Beneficiario che effettua il pagamento;
 - gli estremi identificativi del soggetto che emette la fattura (denominazione sociale, CF o partita IVA, indirizzo, sede, IBAN, etc.);
 - il codice CUP e, ove applicabile, il codice CIG;
 - il titolo del progetto ammesso al finanziamento (codice identificativo rilasciato dal Portale informatico GSE);
 - gli estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
 - la dicitura "*Progetto finanziato con fondi PNRR – M2.C2.- I1.2 - Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo - Iniziativa Next Generation EU";*
 - la descrizione della tipologia d'intervento alla quale si riferiscono gli importi (a titolo esemplificativo: progettazione, direzione lavori, collaudi, costi di connessione, acquisto e posa in opera).

Con riferimento ai giustificativi di pagamento effettuati (ricevute dei bonifici), la causale deve riportare:

- il codice CUP e, ove applicabile, il codice CIG;
- Il riferimento al PNRR (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2);
- il titolo del progetto ammesso al finanziamento (codice identificativo rilasciato dal Portale informatico GSE);
- il riferimento al numero e alla data della fattura;
 Importo (distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);se non già presenti in altro punto della ricevuta del bonifico, la Partita IVA e il codice fiscale del soggetto beneficiario del pagamento.

Si precisa che le **spese maturate in data antecedente alla presentazione della domanda di contributo in conto capitale** - e in particolare nel caso di spese di connessione alla rete elettrica nazionale, di spese per gli studi di prefattibilità e di spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse quelle necessarie alla

costituzione delle configurazioni - non rilevano ai fini della data di avvio del progetto. Pertanto, dette spese possono essere ammesse alla rendicontazione ai sensi del Decreto del 7 dicembre 2023 n. 414 e ss.mm.ii., non costituendo *"avvio lavori"*, secondo quanto disposto sul punto dalla Disciplina europea in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia.
In riferimento a tali spese, maturate in data antecedente alla presentazione dell'istanza, i soggetti beneficiari, ai fini della rendicontazione, possono adottare una delle specifiche misure correttive previste dalle ***Linee Guida per i Soggetti Attuatori***, cui si rimanda per gli opportuni approfondimenti (paragrafo 4.2.2 Rendicontazione delle spese - 4.2.2.1 Elementi preliminari in materia di ammissibilità della spesa).

1.1.5 Cumulabilità del contributo PNRR

Il contributo PNRR è cumulabile con:

- altri contributi in conto capitale **diversi** da quelli sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea (nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un'amministrazione pubblica, quest'ultima si impegna a non trasferire il contributo di cofinanziamento non PNRR all'interno di altri programmi e strumenti dell'Unione Europea), di intensità non superiore al 40% (calcolata come rapporto tra il contributo ricevuto per kW e il costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW, previsto all'Appendice E) e nel rispetto del divieto di doppio finanziamento (come specificato al successivo paragrafo 1.1.6 Parte III). In tal caso il contributo PNRR richiedibile per kW è al massimo pari alla differenza tra il 40% del costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW, previsto all'Appendice E, e i contributi in conto capitale per kW già ricevuti o assegnati;
- i contributi erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
- la tariffa incentivante decurtata, secondo quanto previsto all'Appendice B, paragrafo 3, in ragione dell'intensità del contributo ricevuto;

Il contributo PNRR non è cumulabile con:

- incentivi in conto esercizio diversi dalla tariffa incentivante di cui alle presenti Regole;
- Superbonus (articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii.);
- detrazioni fiscali con aliquote ordinarie (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
- altri contributi in conto capitale sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea;
- altre forme di sostegno pubbliche che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale.

Tutti i casi sopra elencati si intendono nei limiti previsti e consentiti dalla disciplina comunitaria in tema di cumulo e di rispetto del divieto di doppio finanziamento, di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241.

1.1.6 Doppio finanziamento

"Il concetto di "doppio finanziamento" nell'ambito del PNRR tiene conto anche della natura orientata ai risultati dello strumento. Per questo, non solo è fatto espresso divieto che, a livello di Soggetti Attuatori, i costi sostenuti per raggiungere i risultati di qualsiasi misura finanziata dal Piano non siano coperti da altri programmi dell'Unione Europea (cioè il destinatario finale non riceva un sostegno per coprire gli stessi costi sia dal PNRR - attraverso lo Stato membro - sia da altri fondi dell'Unione), ma anche che nel raggiungimento degli obiettivi di performance non concorrano altri programmi finanziati dall'Unione.